



**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**  
**COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

Procedimento nr.

05/2010 R.G. Procura Federale Fibus

05/2010 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibus

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

- **SERGIO BRUERA**, ~~\_\_\_\_\_~~ tesserato FIBIS in qualità di dirigente, già presidente del comitato provinciale Fibus di Imperia;
- *per rispondere della violazione dell'art. 1 reg. Giustizia Fibus e del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, in quanto il predetto in qualità di presidente del comitato provinciale Fibus di Imperia, si appropriava della somma complessiva di euro 1.831,00 relativa al tesseramento 2008/2009, somma della quale aveva il possesso in quanto soggetto deputato, secondo le norme federali, a raccogliere le quote derivanti dalle affiliazioni e riaffiliazioni dei CSB siti nella provincia di Imperia, con l'obbligo di trasmetterle alla federazione per il rilascio delle relative tessere. Condotta consumata con violazione dei doveri derivanti e conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie di presidente del comitato provinciale di riferimento.*

**Premesso**

Il procedimento disciplinare trae origine <sup>dal</sup> la segnalazione del Segretario generale Dott. Mantegazza della Fibus datata 28 settembre 2010, e la collegata documentazione.

Detta documentazione denunciava un comportamento lesivo dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, nonché un'appropriazione che appare astrattamente rilevare anche in ambito diverso da quello meramente disciplinare.

Il giorno 22 febbraio 2011 si svolgeva l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare, alla quale erano presenti il P.F. Avv. Massimiliano Canò, assente l'incolpato Bruera.

La Commissione dava atto che era pervenuta in data 21 febbraio 2011, a mezzo fax, memoria del sig. Sergio Bruera con la quale venivano illustrate le difese del deferito.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione ed euro 800 di multa

#### **Motivazione**

La Commissione ritiene che dagli atti emerge la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Il comportamento attuato dall'incolpato, in spregio ai Regolamenti Federali e primo di qualsivoglia atto autorizzativo, non può in alcun modo essere scriminato alla luce delle dichiarazioni dello stesso.

Il sig. Bruera giustifica il suo operato, sostanzialmente ammettendo l'addebito, adducendo il momento di crisi del movimento e le difficoltà del CSB.

In realtà, nonostante l'incolpato affermi che "nessuno ci ha rimesso un euro", è di tutta evidenza il danno economico e di immagine subito dalla Federazione.

L'utilizzazione dei fondi del CSB per scopi diversi da quelli cui sono naturalmente destinati è atto particolarmente grave per un Delegato Provinciale.

L'appropriazione, o la distrazione, dei fondi, per ammissione dello stesso Bruera configura un atteggiamento "ovviamente non autorizzato dalla Federazione" ed in violazione dei "canoni da essa imposti".

Congrua appare la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione in atti, **condanna l'incolpato BRUERA Sergio alla sanzione di mesi 10 (dieci) di sospensione ed euro 800 di multa.**
- Ordina, ai sensi dell'art. 18 RDG il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, pena la sospensione del tesserato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, ricordando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.  
In ogni caso trascorsi giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione, in caso di inadempimento la sanzione pecuniaria sarà convertita in giorni 100 di sospensione da ogni attività federale.

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 22/2/2011

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. 